



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell’8.09.2010;

**Vista** l’istanza recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 85 in data 07.01.2021 con la quale il laboratorio “APRILIA TEST S.r.l.” di Aprilia (LT) ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da costruzione, così come modificata dalla successiva integrazione prot. n° 10229 in data 26.10.2022;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l’esecuzione e certificazione delle prove richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l’esito favorevole dell’istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

**Visto** l’esito favorevole della procedura di audit da remoto, condotta secondo il modello adottato con nota del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 4882 del 30.06.2020;

## **D E C R E T A**

Art.1 – Al laboratorio “APRILIA TEST S.r.l.”, Via Mediana 150/B, 04011 - Aprilia (LT) è rilasciata l’autorizzazione ad effettuare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell’8.09.2010 e ad emettere i relativi certificati, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

Art.2– Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l’obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l’identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l’Ing. Agostino SCHIAVONE.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dalla data di protocollo e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell’8.09.2010.

Art. 7 – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Il Servizio tecnico centrale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente decreto, ulteriori ispezioni e controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti accertati in corso di istruttoria.

Ing. Massimo SESSA